

## **Deliberazione 9 dicembre 2009 - ARG/elt 186/09**

### **Modifiche delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo scambio sul posto derivanti dall'applicazione della legge n. 99/09**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 9 dicembre 2009

### **Visti:**

- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244/07;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99/09 (di seguito: legge n. 99/09);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03 (di seguito: decreto legislativo n. 387/03);
- il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20/07;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 18 dicembre 2008, recante l'aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 79/99 (di seguito: decreto ministeriale 18 dicembre 2008);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, allegato alla deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e sue successive modifiche e integrazioni (Testo Integrato Vendita - TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, allegato alla deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (Testo Integrato Trasporto - TIT);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 giugno 2008, ARG/elt 74/08 (di seguito: Testo Integrato dello Scambio sul Posto - TISP);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2008, ARG/elt 178/08;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2008, ARG/elt 184/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/08);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 89/09);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 (di seguito: Testo Integrato Settlement - TIS).

**Considerato che:**

- l'articolo 27, comma 4, della legge n. 99/09 prevede che *“Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari di potenza non superiore a 200 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo restando il pagamento degli oneri di rete”*; e che, pertanto, nel caso dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti, gli impianti ammessi allo scambio sul posto devono essere di proprietà dei medesimi;
- l'articolo 27, comma 5, della legge n. 99/09 prevede che *“Il Ministero della difesa, ai fini di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 39, può usufruire per l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta secondo le modalità di cui al comma 4, anche per impianti di potenza superiore a 200 kW”*; e che l'articolo 39, comma 1, della legge n. 99/09 sostanzialmente prevede che il Ministero della Difesa possa affidare in concessione, o in locazione, o utilizzare direttamente i propri siti per installare impianti energetici, ferma restando l'appartenenza al demanio dello Stato;
- l'articolo 27, comma 21, della legge n. 99/09 prevede che *“Allo scopo di promuovere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e delle relative disposizioni di attuazione, i comuni possono destinare aree appartenenti al proprio patrimonio disponibile alla realizzazione degli impianti per l'erogazione in «conto energia» e dei servizi di «scambio sul posto» dell'energia elettrica prodotta, da cedere a privati cittadini che intendono accedere agli incentivi in «conto energia» e sottoscrivere contratti di scambio energetico con il gestore della rete”*;
- l'articolo 27, comma 45, della legge n. 99/09 prevede che l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 sia sostituito al fine di consentire, nell'ambito dello scambio sul posto, che l'energia elettrica prodotta possa essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia; e che, pertanto, tale remunerazione è superiore rispetto al corrispettivo riconosciuto in applicazione dello scambio sul posto;
- l'articolo 17, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008 prevede che *“è consentito avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento la cui potenza nominale media annua complessiva non risulti superiore a 200 kW”*;

- la deliberazione n. 111/06 è stata parzialmente modificata dal Testo Integrato Settlement e che alcuni elementi originariamente contenuti nella deliberazione n. 111/06 sono stati inseriti nel Testo Integrato Settlement;
- la deliberazione ARG/elt 89/09 ha definito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, le modalità di erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica nell'ambito di reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale, prevedendo, tra l'altro, che il Gestore dei Mercati Energetici (GME) valorizzi l'energia elettrica relativa a offerte di vendita presentate nel mercato del giorno prima con riferimento a punti di dispacciamento isolati al prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06 (PUN, prezzo unico nazionale);
- il contributo a copertura dei costi amministrativi, inizialmente posto pari a 30 euro annui per ogni impianto, può incidere eccessivamente sul contributo in conto scambio complessivamente erogato dal GSE su base annua, nel caso di impianti di potenza fino a 3 kW; e che l'incremento dell'efficienza nella gestione dei sistemi informatici del GSE dovrebbe comportare una riduzione dei costi amministrativi complessivi la quale, associata all'elevato numero degli impianti di potenza fino a 3 kW ammessi allo scambio sul posto, può determinare una riduzione dei relativi costi amministrativi unitari per l'erogazione del servizio di scambio sul posto.

**Ritenuto opportuno:**

- modificare ed integrare il TISP al fine di recepire quanto previsto dalla legge n. 99/09 in materia di scambio sul posto, sulla base di quanto previsto nei successivi alinea;
- prevedere la possibilità, per i Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e per il Ministero della Difesa, di applicare lo scambio sul posto per impianti alimentati da fonti rinnovabili senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, ivi incluse le componenti A, UC ed MCT correlate all'utilizzo della rete;
- consentire, nei casi di cui al precedente alinea, la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto ministeriale 18 dicembre 2008, ferma restando la deroga prevista per il Ministero della Difesa;
- prevedere, nei casi di cui ai precedenti alinea, che venga effettuata una compensazione tra il valore  $O_E$  dell'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto e il valore  $C_{Ei}$  dell'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto; e che, al fine di mantenere fermo il pagamento degli oneri di rete, vengano restituite le componenti tariffarie variabili relative o correlate all'utilizzo della rete ( $CU_s$ ) limitatamente alle quantità di energia elettrica scambiate nei singoli punti di scambio;
- prevedere, nei casi di cui ai precedenti alinea, che l'utente dello scambio versi al GSE un contributo aggiuntivo pari a 4 euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure

relative ai diversi punti di connessione, poiché la rimozione del vincolo della coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto comporta una maggiore complicazione dal punto di vista amministrativo e gestionale;

- prevedere la possibilità, per il Ministero della Difesa, di applicare lo scambio sul posto per impianti alimentati da fonti rinnovabili anche per impianti di potenza superiore a 200 kW;
- prevedere la possibilità, peraltro già prevista per la cogenerazione ad alto rendimento, che il GSE, su richiesta dell'utente dello scambio sul posto, liquidi l'eventuale credito residuo al termine dell'anno solare;
- non prevedere alcuna modifica del TISP per l'applicazione l'articolo 27, comma 21, della legge n. 99/09 in quanto tale possibilità è già consentita, fermo restando l'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete;
- adeguare il TISP affinché sia coerente con l'attuale configurazione della deliberazione n. 111/06, del Testo Integrato Settlement e della deliberazione ARG/elt 89/09;
- prevedere che il contributo a copertura dei costi amministrativi del GSE sia differenziato per potenza dell'impianto ammesso allo scambio sul posto.

## **DELIBERA**

1. l'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 (TISP) è modificato ed integrato nei punti di seguito indicati:
  - all'articolo 1, comma 1.1, dopo le parole "le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Trasporto," sono aggiunte le seguenti "le definizioni di cui all'articolo 1 del Testo Integrato Settlement, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione ARG/elt 89/09,";
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera b), le parole "dall'articolo 12, comma 12.6, lettera a), della deliberazione n. 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del Testo Integrato Settlement";
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera c), le parole "dall'articolo 12, comma 12.6, lettera b), della deliberazione n. 111/06" sono sostituite dalle seguenti "dall'articolo 76, comma 76.1, lettera b), del Testo Integrato Settlement";
  - all'articolo 1, comma 1.1, lettera e), la parola "elettrici" è sostituita da "Energetici";
  - all'articolo 2, comma 2.2, al termine della lettera a), è aggiunta la seguente frase: "Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applica il limite di 200 kW";
  - all'articolo 2, al termine del comma 2.2, sono aggiunte le seguenti frasi: "Ai fini dell'erogazione dello scambio sul posto, il punto di prelievo e il punto di immissione coincidono nell'unico punto di scambio, ad eccezione del caso in cui gli impianti siano alimentati da fonti rinnovabili e:

- i) l'utente dello scambio sul posto sia un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al Comune;
- ii) l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.

Nei casi di cui ai punti i) ed ii), è consentita la presenza di più impianti di produzione di energia elettrica purché, per ogni punto di connessione, la potenza complessiva non sia superiore a 200 kW. Il limite di 200 kW non si applica nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero.”;

- all'articolo 3, comma 3.2, le parole “Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende vendere la propria produzione in eccesso o se intende portarla a credito per gli anni successivi.” sono sostituite dalle seguenti “Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende optare per la gestione a credito per gli anni successivi ovvero per la liquidazione annuale delle eventuali eccedenze.”;
- all'articolo 3, al termine del comma 3.2 sono aggiunte le seguenti parole: “Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, l'utente dello scambio comunica al GSE, secondo modalità da quest'ultimo definite, l'insieme dei punti di prelievo e di immissione per i quali richiede l'applicazione di un'unica convenzione per lo scambio sul posto.”;
- all'articolo 5, comma 5.1, le parole “le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06 e di cui al Testo Integrato Trasporto” sono sostituite dalle seguenti “le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06, alla deliberazione ARG/elt 89/09 e di cui al Testo Integrato Trasporto”;
- all'articolo 5, al termine del comma 5.2 sono aggiunte le seguenti parole: “Nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il GSE associa all'energia elettrica immessa un controvalore ( $C_{Ei}$ ), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo orario di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione n. 111/06.”;
- all'articolo 5, il comma 5.6 è sostituito dal seguente: “
 

5.6 Nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:

  - i) minor valore tra il termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 5.2, riferito all'energia elettrica immessa in tutti i punti di immissione per cui viene richiesto lo scambio sul posto, e il termine  $O_E$  di cui al comma 5.4, riferito all'energia elettrica prelevata da tutti i punti di prelievo per cui viene richiesto lo scambio sul posto;
  - ii) la sommatoria dei prodotti tra il termine  $CU_S$  di cui al comma 5.3 e l'energia elettrica scambiata per ogni punto di scambio per cui viene richiesto lo scambio sul posto.”;
- all'articolo 5, dopo il comma 5.6 è aggiunto il seguente: “

- 5.7 Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine  $O_E$  di cui al comma 5.4 sia inferiore al termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 5.2, la differenza tra  $C_{Ei}$  ed  $O_E$ :
- a) nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine  $C_{Ei}$  di cui al comma 5.2 solo negli anni in cui il medesimo termine  $C_{Ei}$  sia inferiore al termine  $O_E$  di cui al comma 5.4 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine  $O_E$ ;
  - b) nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all'utente dello scambio.”
- all'articolo 6, comma 6.1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti tre lettere: “
    - b) nel caso in cui l'utente dello scambio abbia optato per la liquidazione delle eventuali eccedenze, riconosce all'utente dello scambio l'importo di cui al comma 5.7. Tale importo non è parte del contributo in conto scambio;
    - c) applica all'utente dello scambio un contributo a copertura dei costi amministrativi, pari a:
      - 15 (quindici) euro/anno per ogni impianto di potenza inferiore o uguale a 3 kW;
      - 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 3 kW e inferiore o uguale a 20 kW;
      - 45 (quarantacinque) euro/anno per ogni impianto di potenza superiore a 20 kW;
    - d) nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), in cui lo scambio sul posto venga applicato per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, applica all'utente dello scambio un contributo aggiuntivo pari a 4 (quattro) euro/anno per ogni punto di connessione compreso nella convenzione, a copertura dei costi di aggregazione delle misure relative ai diversi punti di connessione.”;
2. nel caso in cui l'utente dello scambio sia il Ministero della difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, il GSE, entro trenta giorni successivi al termine del trimestre in cui è avvenuta la stipula della convenzione per lo scambio sul posto eroga il medesimo contributo, pari a 50 euro per ogni kW di potenza dell'impianto, di cui alla deliberazione ARG/elt 184/08 fino a un massimo di 10.000 euro per ogni impianto. Il predetto contributo viene gradualmente riassorbito con i successivi acconti e conguagli previsti dal GSE in applicazione della deliberazione ARG/elt 74/08;
  3. le modalità e le condizioni tecniche definite nei casi previsti dal comma 2.2, lettere i) ed ii), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08, in cui lo scambio sul posto sia riferito a una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010;
  4. le modalità e le condizioni tecniche definite dall'articolo 5, comma 5.2, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 74/08 nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2010;

5. il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)), ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

9 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis